

Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITA' PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

(Seduta del 2 luglio 2007)

Relatore di maggioranza: FABIO BADIALI
Relatore di minoranza: ENRICO CESARONI

sulla proposta di legge n. 175

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 25 giugno 2007

DISCIPLINA DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE
DEL 2 APRILE 1979 E DELL'ARTICOLO 19 BIS DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

Nuova Titolazione proposta dalla Commissione

DISCIPLINA DELLE DEROGHE PREVISTE DALLA DIRETTIVA 79/409/CEE
DEL 2 APRILE 1979 E DELL'ARTICOLO 19 BIS DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO"

E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
"NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL'EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA"

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**
(Oggetto)

1. La presente legge detta disposizioni per il prelievo venatorio in deroga, nel rispetto dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e delle disposizioni contenute nell'articolo 19 bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 2
(Deroghe)

1. La Giunta regionale, valutata l'inesistenza di soluzioni alternative soddisfacenti, adotta, su proposta degli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), e sentiti le Province e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli analoghi istituti a livello regionale, ove riconosciuti, i provvedimenti di deroga ai sensi dell'articolo 1:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;
- b) nell'interesse della sicurezza aerea;
- c) per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- d) per la protezione della flora e della fauna;
- e) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni.

2. La Giunta regionale può altresì consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

3. I provvedimenti di deroga indicano:

- a) le specie interessate;
- b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo;
- d) il numero dei capi prelevabili giornalmente e complessivamente nell'intero fissato;
- e) i soggetti abilitati ad effettuare i prelievi;
- f) i controlli e le forme di vigilanza, affidati ai soggetti di cui all'articolo 36 della l.r. 7/1995.

4. I provvedimenti di deroga sono adeguatamente e specificamente motivati in relazione alle finalità indicate ai commi 1 e 2 e precisano il periodo di vigenza della deroga, che non può

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**
(Oggetto)

Identico

Art. 2
(Deroghe)

1. Le deroghe di cui all'articolo 1 sono provvedimenti di carattere adottati in base all'accertata sussistenza delle condizioni stabilite dall'articolo 9, n. 1, della direttiva 79/409/CEE.

2. Le deroghe devono indicare:

- a) le specie che formano oggetto del prelievo venatorio in deroga;
- b) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati;
- c) le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo del prelievo;
- d) il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili;
- e) i soggetti abilitati ad effettuare il prelievo;
- f) i controlli e le forme di vigilanza, affidate ai soggetti di cui all'articolo 36 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di deroga sentite le Province, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli analoghi istituti istituiti a livello regionale ove riconosciuti, nonché gli ambiti territoriali di caccia (ATC) di cui all'articolo 15 della l.r. 7/1995.

4. I provvedimenti in deroga di cui al comma 3 devono:

- a) essere adeguatamente e sufficientemente motivati in relazione a casi specifici e indicare il relativo periodo di vigenza;
- b) essere limitati alle ipotesi in cui non vi siano altre soluzioni soddisfacenti;
- c) specificare, nel caso di gravi e ricorrenti danni alle colture agricole, quelle danneggiate da ogni singola specie e l'importo dei danni accertati nell'anno precedente.

comunque riguardare specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

Art. 3
(Tesserino)

1. I capi prelevati in deroga sono certificati su apposito tesserino, predisposto dal servizio regionale competente in materia di caccia e rilasciato dal Comune di residenza dei soggetti abilitati ad effettuare i prelievi.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno il tesserino di cui al comma 1 deve essere riconsegnato al Comune di residenza, che lo trasmette ai comitati di gestione degli ATC entro il 15 febbraio successivo.

Art. 4
(Relazione sull'attuazione delle deroghe)

1. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette ai soggetti indicati all'articolo 19 bis, comma 5, della legge 157/1992 una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui alla presente legge.

Art. 5
(Abrogazione)

1. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 30 della l.r. 7/1995 sono abrogati.

te, la localizzazione dei danni, i periodi di concentrazione dei medesimi, nonché l'esito della messa in opera di sistemi preventivi di dissuasione o di controllo;

- d) garantire che il prelievo di una determinata specie sia basato su indici precisi, tenuto conto del livello della popolazione della specie considerata, dei suoi tassi di riproduzione e di mortalità annui;**
- e) garantire che il prelievo non sia effettuato in periodi di protezione delle specie, con particolare riguardo al periodo di nidificazione e alle fasi di riproduzione e di dipendenza.**

5. Non possono essere oggetto di prelievo in deroga le specie per le quali sia stata accertata una grave diminuzione della consistenza numerica.

6. La Giunta regionale, su richiesta dell'INFS o analoghi istituti riconosciuti a livello regionale, può sospendere il prelievo qualora si verificano, durante il periodo di applicazione, le condizioni di cui al comma 5.

Art. 3
(Tesserino)

1. I capi prelevati in deroga sono certificati, **subito dopo l'abbattimento**, su apposito tesserino predisposto dal servizio regionale competente in materia di caccia e rilasciato dal Comune di residenza dei soggetti abilitati ad effettuare i prelievi.

2. Il tesserino di cui al comma 1 deve essere riconsegnato dieci giorni dopo la data di chiusura della caccia al Comune di residenza, che lo trasmette ai comitati di gestione degli ATC entro il 15 febbraio successivo.

Art. 4
(Relazione sull'attuazione delle deroghe)

Identico

Art. 5
(Abrogazione)

Identico